

DELIBERAZIONE 30 NOVEMBRE 2017

798/2017/R/EEL

DISPOSIZIONI SULL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE FIUMESANTO, PER L'ANNO 2017

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 30 novembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 459/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2016, 609/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 609/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2016, 803/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 803/2016/R/eel);
- la comunicazione di EP PRODUZIONE S.p.a. (di seguito: EP PRODUZIONE), del 17 novembre 2016, prot. Autorità 34311, del 22 novembre 2016 (di seguito: prima comunicazione EP PRODUZIONE);
- la comunicazione di EP PRODUZIONE, datata 2 dicembre 2016, prott. Autorità 38386, 38388 e 38390, del 27 dicembre 2016 (di seguito: seconda comunicazione EP);

- la comunicazione di EP PRODUZIONE, del 6 ottobre 2017, prot. Autorità 32830, del 9 ottobre 2017 (di seguito: terza comunicazione EP PRODUZIONE).

CONSIDERATO CHE:

- con le deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel, l'Autorità ha avviato procedimenti per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95, e dell'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volte a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all'ingrosso dell'energia e del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull'andamento dei mercati energetici;
- i procedimenti *ex* deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel hanno, tra l'altro, avuto ad oggetto l'impianto Fiumesanto di EP PRODUZIONE;
- come evidenziato con la deliberazione 609/2016/R/eel, che prevede l'avvio del processo per l'individuazione dell'eventuale regime di essenzialità da applicare alla capacità essenziale oggetto di procedimento, la regolazione sulle risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico *ex* deliberazione 111 rappresenta una forma di regolazione asimmetrica, di cui all'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, dato che le offerte attinenti alle menzionate risorse sono soggette a vincoli che limitano il potere di mercato dei relativi utenti nel MSD e contribuiscono a determinare condizioni competitive nello stesso;
- con la prima e la seconda comunicazione EP PRODUZIONE, l'omonima società:
 - ha presentato istanza di ammissione al regime di reintegrazione con riferimento all'impianto Fiumesanto, per un periodo pluriennale che include l'anno 2017;
 - si è impegnata, per ciascun anno del periodo di ammissione, a limitare volontariamente i costi fissi rilevanti ai fini della reintegrazione a un importo non superiore a quello indicato nella prima comunicazione EP PRODUZIONE (di seguito: Impegno) e, in ogni caso, inferiore rispetto ai costi fissi complessivi dell'impianto definiti secondo i criteri della deliberazione 111;
- con la deliberazione 803/2016/R/eel, l'Autorità, accogliendo l'istanza e l'Impegno proposti da EP PRODUZIONE, ha ammesso al regime asimmetrico di reintegrazione dei costi l'impianto Fiumesanto di EP PRODUZIONE per un periodo pluriennale che include l'anno 2017.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti; il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione

riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);

- il comma 65.30, della deliberazione 111 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111) prevede che:
 - con riferimento a ciascun impianto nella propria disponibilità ammesso alla reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento possa richiedere un acconto del Corrispettivo;
 - l'eventuale acconto sia pari alla differenza tra, da un lato, la somma tra i costi variabili riconosciuti del primo semestre dell'anno considerato e il minore tra la stima aggiornata dei costi fissi relativi al medesimo semestre e il 50% della stima dei costi fissi indicata nell'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi e, dall'altro lato, i ricavi riconosciuti del semestre stesso;
- con la terza comunicazione EP PRODUZIONE, il citato utente ha richiesto all'Autorità il riconoscimento dell'acconto del Corrispettivo per l'anno 2017, in relazione all'impianto Fiumesanto;
- l'acconto del Corrispettivo di cui al precedente alinea tiene conto del vincolo al riconoscimento dei costi fissi rappresentato dal 50% dell'importo massimo - volontariamente indicato dall'utente nell'Impegno - di costi fissi annui riconoscibili ai fini della determinazione del Corrispettivo;
- rispetto all'impianto Fiumesanto, EP PRODUZIONE è al momento esposta finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti; l'acconto di cui al comma 65.30 è volto proprio a limitare la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dall'utente interessato.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui è soggetta EP PRODUZIONE, titolare dell'impianto essenziale Fiumesanto ammesso alla reintegrazione dei costi, Terna riconosca allo stesso l'acconto semestrale del Corrispettivo per l'anno 2017, con riferimento all'impianto Fiumesanto;
- determinare l'acconto del Corrispettivo di cui al precedente alinea come pari a quanto richiesto da EP PRODUZIONE con la terza comunicazione omonima;
- tenere conto dei risultati delle verifiche sugli importi dei costi fissi e delle voci che compongono il margine di contribuzione in sede di determinazione del Corrispettivo per l'anno 2017

DELIBERA

1. di prevedere che Terna eroghi, a EP PRODUZIONE, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Fiumesanto, l'acconto del Corrispettivo per l'anno 2017, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di prevedere che Terna dia seguito alle disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 31 dicembre 2017;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna e a EP PRODUZIONE;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

30 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni